



COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 15-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTI.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, in videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Seconda** convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Camedda Maria Anna	Presente videoconferenza	in	Cabras Adelino	Presente
Corda Fabio Davide	Presente		Figus Marco	Assente
Mattana Arianna	Presente videoconferenza	in	Mura Alessandro	Presente videoconferenza
Obinu Tarcisio	Presente		Piras Stefano	Presente
Scanu Elisabetta	Assente		Zedda Lino	Presente

Totale presenti n. **8** e assenti n. **2**.

Con l'intervento e l'opera da remoto in modalità videoconferenza del Segretario Comunale Dott. Lorenzo Mascia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Maria Anna Camedda assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);

- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
 - con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quiquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2024 avente ad oggetto *“VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 SECONDO IL MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA 389/2023”*, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per il biennio **2024-2025** del MTR-2;

RICHIAMATO l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”*;

VERIFICATO che non si è reso necessario provvedere alla revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria già programmata per l'annualità corrente, per cui il piano tariffario della TARI in approvazione alla presente deliberazione riguarda la copertura integrale dei costi già validati con Delibera di Consiglio sopra citata e trasmessi ad ARERA, per cui si rimanda al rispettivo schema di PEF pluriennale 2024-2025 approvato secondo il MTR-2 tramite Deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche, tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

RICHIAMATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dall'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che ad oggi è determinato nella misura pari al 5% del tributo;
- ai sensi della Deliberazione ARERA n. 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

RICHIAMATO il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti»;

CONSIDERATO che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti,

tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA n. 133/2025 istitutiva della componente perequativa UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa per il primo periodo di applicazione in 6 euro/utenza per anno;

PRESO ATTO che la Deliberazione ARERA n. 133/2025 ha avviato il procedimento di concerto con le istituzioni di riferimento (ANCI, INPS, Garante Privacy) ai fini dell'implementazione dei sistemi e la disciplina delle procedure che consentano ai Gestori delle tariffe TARI l'accesso agli elenchi dei soggetti beneficiari del bonus rifiuti, che, si ribadisce, va riconosciuto automaticamente applicando già a partire dalla TARI 2025 lo sconto del 25%. Le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;

CONSIDERATO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2025, in virtù di quanto previsto dalle succitate disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2025, così determinate:

- a. 31.07.2025 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2025 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2025 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2025 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);

- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria con verbale n 5 del 05.04.2025, registrato al prot n 931 del 07.04.2025;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco Camedda introduce l'argomento ed espone la proposta di delibera in oggetto relativa alle tariffe TARI per l'anno 2025 soffermandosi sull'incremento delle tariffe per effetto dell'applicazione delle componenti perequative e del bonus sociale per il quale si attendono le indicazioni dell'Arera.

Il Sindaco Camedda, appurato che non ci sono interventi, mette in votazione la proposta di delibera in oggetto.

Con votazione resa in forma palese che reca il seguente esito:

presenti: n. 8; votanti: n. 8; favorevoli: n. 8

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

DI APPROVARE le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2025, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

DI APPROVARE le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- a. 31.07.2025 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2025 (seconda rata di acconto);
- c. 31.10.2025 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2025 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del 5% come deliberata dalla Provincia territorialmente competente;

DI DARE ATTO che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza

DI DARE ATTO che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023 integrata dalla Deliberazione n. 133/2025, dal 1° gennaio 2025, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica l'incremento dato dalla componente perequativa applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, come istituito dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti». Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto. Alla data di adozione della presente deliberazione, non è ancora stato emesso il provvedimento attuativo da parte dell'Autorità competente e, pertanto, le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;

DI PUBBLICARE la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Con separata votazione resa in forma palese che reca il seguente esito:

presenti: n. 8; votanti: n. 8; favorevoli: n. 8

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Maria Anna Camedda

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzo Mascia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-04-2025, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza comunale, lì

Il Segretario comunale
Dott. Lorenzo Mascia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).